

N. 00664/2011 REG.PROV.COLL.

N. 00138/2004 REG.RIC.

N. 01804/2004 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 138 del 2004, proposto da:
Galvani Nerina ed Altro, rappresentato e difeso dall'avv. Alessandro Mantero, con
domicilio eletto presso Gianni Zanetti in Bologna, largo Caduti Lavoro 1; Galvani
Robertino;

contro

Comune di Rimini; Ministero Per i Beni e Le Attivita' Culturali, Soprintendenza
Beni Ambientali e Architettonici di Ra-Fe-Fo-Ce-Ri, rappresentati e difesi
dall'Avvocatura Dello Stato, domiciliata per legge in Bologna, via Guido Reni 4;

sul ricorso numero di registro generale 1804 del 2004, proposto da:
Galvani Nerina ed Altro, rappresentato e difeso dall'avv. Alessandro Mantero, con
domicilio eletto presso Segreteria Tar in Bologna, Strada Maggiore 53; Galvani
Robertino;

contro

Comune di Rimini; Ministero Per i Beni e Le Attivita' Culturali, Soprintendenza Beni Arch. e Paesaggio Ra Fe Fo e Rn, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Dello Stato, domiciliata per legge in Bologna, via Guido Reni 4;

per l'annullamento

quanto al ricorso n. 138 del 2004:

del decreto n.2678BN in data 15.10.2003 del Ministero per i Beni e le Attività Culturali- Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio per le province di Ravenna — Ferrara — Forlì/Cesena — Rimini avente sede a Ravenna, notificato a cura del Comune di Rimini in data 10.11.2003, che ha annullato il provvedimento del Comune di Rimini prot n. 150825 del 18.08.2003 del

Dirigente — responsabile del procedimento - dell'Area tecnica — Settore urbanistico — Servizio edilizia — Ufficio condono (dott. Arch. Remo Valdiserri) che aveva disposto il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art. 151 del d. lgs. 29.10.1999 n. 490 relativamente alle opere abusive oggetto dell'istanza di condono R.G. n. 27780 presentata dalla sig.ra Fabbri Rosa, poi deceduta, ai sensi dell'art. 31 della legge 47/1985 (Chiosco in via Toscanelli — Rimini — catasto fabbricati foglio 58, mappale 1304)..

quanto al ricorso n. 1804 del 2004:

del provvedimento 20.9.2004 prot. n.166409 del Dirigente del Settore Gestione Urbanistica del Comune di Rimini, di rigetto della concessione in sanatoria per opere abusivamente realizzate in zona assoggettata a tutela paesaggistica; nonché del DS 15.10.2003 n. 2678/BN del Soprintendente per i Beni Architettonici e per il Paesaggio di Ravenna, di annullamento dell'autorizzazione paesistica 18.8.2003 n. 150825 rilasciata dal Comune di Rimini in sanatoria dei medesimi abusi..

Visti i ricorsi e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero per i Beni e le Attività Culturali e di Soprin. Beni Ambientali e Architettonici di Ra-Fe-Fo-Ce-Ri e di Ministero Per i Beni e Le Attività Culturali e di Soprintendenza Beni Arch. e Paesaggio Ra Fe Fo e Rn;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 aprile 2011 il dott. Alberto Pasi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con il ricorso Rg 138/04 Galvani Nerina ed altri hanno impugnato il decreto 15.10.2003, con cui il competente Ministero per i beni e le attività culturali, Soprintendenza di Ravenna, ha annullato l'autorizzazione paesaggistica rilasciata dal Comune di Rimini per interventi ampliativi realizzati abusivamente su un chiosco preesistente in via Toscanelli; con successivo ricorso Rg 1804/04 gli stessi ricorrenti hanno impugnato il consequenziale diniego di sanatoria, reso dal Comune di Rimini il 20 settembre 2004.

Resiste in entrambi i ricorsi l'amministrazione statale.

Avendo i ricorrenti, con memoria depositata il 4.3.11, rinunciato al primo e terzo motivo del ricorso Rg 138/04, restano da esaminare il secondo ed il quarto.

Secondo i ricorrenti, il decreto di annullamento trascende i limiti del controllo di legittimità e pretende di sostenersi su una propria valutazione di merito.

In realtà il provvedimento si limita a dare atto della soggezione dell'area al vincolo paesaggistico (cfr. secondo considerato), a descrivere le ragioni del vincolo (tutela delle visuali prospettiche dall'entroterra verso il mare e da un punto all'altro della costa, cfr. terzo considerato), nonché le caratteristiche dell'abuso (cfr. primo

rilevato) e del contesto in cui è stato realizzato (cfr. primo rilevato), e a concludere che il Comune, anziché valutare la compatibilità delle opere con i valori protetti dal vincolo, lo ha derogato (cfr. ultimi due considerato).

A ben vedere, dunque, ciò che viene censurato è il difetto di logica, o l'errore di fatto, ovvero la mancanza di una motivazione sostanziale (essendo una motivazione solo apparente quella che si fonda esclusivamente sul "valore limitato" delle opere, sulla loro "entità e tipologia" o "natura e funzione", senza descrivere né le opere stesse - che consistono, pacificamente, in un fabbricato realizzato con lastre prefabbricate in vibrocemento e copertura in lastre metalliche ondulate, in un ambito inedificato e occupato da giardini a ridosso del litorale - né il termine di riferimento del giudizio stesso di compatibilità, cioè l'oggetto della tutela: cfr. autorizzazione paesaggistica 18.8.03 del Comune di Rimini, doc. 1 dell'Avvocatura di Stato).

Ogni altra espressione, di cui all'autorizzazione comunale, consiste infatti di affermazioni meramente tautologiche, quali: "l'opera non altera l'ambiente circostante", o non arreca "alcun sensibile pregiudizio alle caratteristiche ambientali del sito" (ma quali?), o "non possono rappresentare un autonomo elemento di contrasto con il sito medesimo", costituendo parte integrante di un fabbricato preesistente (ma gli elementi di contrasto, per definizione, non sono compatibili con l'ambiente, anche se non "autonomi").

Tali vizi, relativi alla correttezza dell'iter logico e/o dei presupposti di fatto e alla adeguatezza della motivazione, attengono evidentemente alla legittimità dell'atto, e non al merito della valutazione, e pertanto determinano da soli l'annullamento della autorizzazione paesaggistica comunale.

Le ulteriori considerazioni, attinenti al merito della valutazione, vengono svolte dalla Soprintendenza soltanto "ad abundantiam acti", e sono pertanto irrilevanti in questo giudizio.

Quindi il secondo motivo è infondato.

E' inoltre irrilevante che l'edificio preesistente sia stato realizzato "ante" 1967, quando non era ancora richiesta licenza edilizia, perché non si discute in questa sede dell'originario edificato, ma del successivo ampliamento, e della sua disciplina secondo la normativa edilizia vigente al momento della relativa domanda di condono, presentata ex art. 31 legge n.47/85.

Anche il quarto ed ultimo motivo è quindi infondato.

Deve essere pertanto respinto il ricorso RG n.138/04.

Gli stessi motivi sono stati riproposti con ricorso RG 1804/04 a carico del diniego di sanatoria 20.9.04 dal Comune di Rimini, consequenziale all'annullamento ministeriale della autorizzazione paesaggistica comunale.

Rinunciati anche in tale ambito il primo e il terzo (nonché la correlata domanda risarcitoria), devono essere respinti il secondo e il quarto, per le medesime considerazioni sopra svolte.

E' poi del tutto irrilevante la qualificazione, meramente formale, dell'annullamento ministeriale quale parere negativo, essendo ben chiaro, dal contesto dell'atto di diniego, che il Comune si è esattamente ritenuto vincolato in tal senso dal mancato perfezionamento dell'efficacia della propria autorizzazione paesaggistica, per effetto del controllo negativo di legittimità. Né avrebbe mai potuto sospendere la decisione sulla domanda di condono in attesa della definizione del ricorso RG 138/04, ben potendo, solo in caso di esito positivo del ricorso stesso, dare il dovuto seguito alla reviviscenza della propria autorizzazione, senza preclusioni derivanti dall'impugnato diniego, evidentemente da intendersi allo stato e salvo il venir meno del suo unico presupposto (cioè la mancanza dell'autorizzazione paesaggistica annullata).

Anche il quinto ed ultimo motivo, quindi è infondato.

Pure il ricorso RG 1804/04 deve essere respinto.

Le spese di entrambi i ricorsi sono compensate con riguardo al carattere interpretativo della controversia.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Emilia Romagna (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando sui ricorsi, come in epigrafe proposti, previa riunione degli stessi, li respinge "in toto".

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 7 aprile 2011 con l'intervento dei magistrati:

Giancarlo Mozzarelli, Presidente

Bruno Lelli, Consigliere

Alberto Pasi, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 23/09/2011

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)